



Comune di **TORELLA dei LOMBARDI**  
Provincia di **AVELLINO**

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE  
LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO  
SULL'ARREDO URBANO E SULL'AMBIENTE**

**TITOLO I**

**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

**Articolo 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

**TITOLO II**

**L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

**Articolo 2**

**Domanda per il rilascio dell'autorizzazione**

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, deve fare domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
  - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
  - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla

legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando della Polizia municipale.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

### **Articolo 3**

#### **Allegati alla domanda**

1. La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;

b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;

c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con DPR 16/12/1992, n. 495.

### **Articolo 4**

#### **Rilascio dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni, possono essere rilasciate solo sussistono le seguenti condizioni:

a) il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente o funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;

b) l'interessato ha sottoscritto il disciplinare della concessione ed ha versato le spese d'istruttoria della domanda, le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio, il canone nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di Stato pari ad almeno una annualità di canone;

c) l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.

3. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

## **Articolo 5**

### **Uso dell'autorizzazione**

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

## **Articolo 6**

### **Rinnovo dell'autorizzazione**

1. Almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

## **Articolo 7**

### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

## **TITOLO III**

### **INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE**

## **Articolo 8**

### **Tipologia**

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:
  - a) le insegne di esercizio;
  - b) le preinsegne;
  - c) le sorgenti luminose;

- d) i cartelli;
- e) gli striscioni, le locandine e gli standardi;
- f) i segni orizzontali reclamistici;
- g) gli impianti pubblicitari di servizio;
- h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i) le sorgenti acustiche.

## **Articolo 9**

### **Insegna di esercizio**

1. Per "insegna di esercizio" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

## **Articolo 10**

### **Preinsegna**

1. Per "preinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

## **Articolo 11**

### **Sorgente luminosa**

1. Per "sorgente luminosa" si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

## **Articolo 12**

### **Cartello**

1. Per "cartello" si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

## **Articolo 13**

### **Striscione, locandina e stendardo**

1. Per "striscione", "locandina" e "stendardo" si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

## **Articolo 14**

### **Segno orizzontale reclamistico**

1. Per "segno orizzontale reclamistico" si intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

## **Articolo 15**

### **Impianto pubblicitario di servizio**

1. Per "impianto pubblicitario di servizio" si intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus; pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

## **Articolo 16**

### **Impianto di pubblicità e propaganda**

1. Per "impianto di pubblicità o propaganda" si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

## **Articolo 17**

### **Sorgente acustica**

1. Per "sorgente acustica" si intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

## **TITOLO IV**

### **MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI**

## **Articolo 18**

### **Dimensioni**

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m.. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

## **Articolo 19**

### **Caratteristiche**

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli

impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso, utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

## **Articolo 20**

### **Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi**

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato

l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

## **TITOLO V**

### **DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Articolo 21**

##### **Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o di interesse storico ed artistico**

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

#### **Articolo 22**

##### **Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori**

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 8,30 alle ore 20,00, ed è sempre vietata nei giorni festivi.
2. E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 200 (duecento) metri da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.
3. La pubblicità sonora non può eccedere i limiti massimi di rumorosità consentita.

#### **Articolo 23**

##### **Riduzioni del canone**

1. Il canone è ridotto a metà :
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Articolo 24**

##### **Esenzioni dal canone**

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie.

## **TITOLO VI**

### **TARIFFE**

#### **Articolo 25**

##### **Approvazione delle tariffe**

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa allegata al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di

previsione, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

## **Articolo 26**

### **Ripartizione del territorio comunale**

1. Agli effetti della tariffa, il territorio comunale è suddiviso in due zone, come segue:

a) centro storico e centro abitato urbano così come delimitato ai sensi del nuovo codice della strada;

b) semiperiferia e periferia (restanti zone).

2. Le installazioni pubblicitarie collocate in semiperiferia ed in periferia sono soggette ad una tariffa pari al 50 per cento di quella prevista per le corrispondenti installazioni fatte nel centro storico e centro abitato.

## **Articolo 27**

### **Luogo dell'installazione**

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al regolamento, comunale approvato con altra deliberazione consiliare.

2. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari al 50 per cento della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici. .

## **Articolo 28**

### **Installazioni permanenti e temporanee**

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.
3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

## **Articolo 29**

### **Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee**

1. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.
2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per

l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

## **TITOLO VII**

### **CANONE**

#### **Articolo 30**

##### **Soggetto obbligati al canone**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

#### **Articolo 31**

##### **Pagamento del canone**

1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.

2. Se il canone annuale supera l'importo di lire 2 (due) milioni, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della autorizzazione.

4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

5. Fermo quanto stabilito dall'articolo 36 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

## **TITOLO VIII**

### **SANZIONI**

#### **Articolo 32**

##### **Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione**

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.

## **Articolo 33**

### **Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie**

1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli articoli 16 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689.

## **Articolo 34**

### **Altre sanzioni**

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 34, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
  - a) privi della prescritta autorizzazione;
  - b) installati in difformità della stessa;
  - c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.
2. In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essa effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del presente regolamento diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
5. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli articoli 16 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689.

## **TITOLO IX**

### **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **Articolo 35**

### **Servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del

Comune medesimo.

2. Fermo restando, in fase esecutiva, il diretto controllo del Comune sull'osservanza delle modalità prescritte dall'articolo 22 del D.Lgs. n° 507/93 e dal presente regolamento, le operazioni materiali di affissioni e rimozione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché di installazione, manutenzione e rimozione degli impianti affissivi, possono essere affidate, mediante apposita convenzione, ad altri soggetti pubblici o privati i quali saranno tenuti ad osservare le disposizioni sia generali che particolari all'uopo impartite dal servizio comunale delle pubbliche affissioni.

## **Articolo 36**

### **Norma di rinvio**

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le sanzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 18 e 22 del D.Lgs. n° 507/93. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e agli articoli del presente capo.
2. Si intendono esenti ai sensi dell'articolo 21, lett. a), del D.Lgs. n° 507/93, anche i manifesti che, pur richiamando anche altri soggetti, riguardano le attività istituzionali del Comune quando il costo degli stessi sia sostenuto direttamente dal comune medesimo.

## **Articolo 37**

### **Richiesta di servizio**

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare all'Ufficio Tributi, in tempo utile, apposita richiesta scritta con la indicazione del numero di manifesti che si vogliono affissi precisandone il formato e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.
2. Il pagamento posticipato è consentito in via straordinaria agli Enti pubblici vincolati a particolari adempimenti amministrativi dai propri ordinamenti; in tali casi si renderà comunque applicabile la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'articolo 23, comma 2°, del D.Lgs. n° 507/93, nonché gli eventuali interessi.

## **Articolo 38**

### **Modalità di affissioni**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni accompagnate dal versamento dei relativi diritti.
2. Presso l'Ufficio Tributi è tenuto un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute.
3. Le eventuali variazioni od aggiunzioni sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove affissioni.

4. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 9,00.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della affissione. La mancata presentazione del reclamo del servizio anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza da ogni pretesa circa le modalità stesse.

#### **Articolo 39**

##### **Rimborso dei diritti pagati**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui al comma 6° dell'articolo 22 del D.Lgs. n° 507/93 ed al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7° del medesimo articolo.
2. In altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

#### **Articolo 40**

##### **Sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica, a carico del soggetto che dispone l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
2. Il funzionario comunale addetto al servizio delle pubbliche affissioni, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, accerta violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvede anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali di legge necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

#### **Articolo 41**

##### **Riscossione**

1. Il pagamento ha efficacia liberatoria dal momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale o consegnata all'economista comunale.
2. È fatto obbligo di conservare per almeno un anno le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

#### **Articolo 42**

##### **Riduzioni ed esenzioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esenzioni si fa espresso riferimento alle disposizioni, per quanto compatibili, di

cui agli articoli 23 e 24 del presente regolamento.

### **Articolo 43**

#### **Diritto sulle pubbliche affissioni**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni si applica ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale costituite, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal Comune medesimo nell'ambito del proprio territorio ed a seguito della ripartizione della superficie complessiva disponibile :

• Per i primi 10 giorni, per ogni foglio (fino a cm. 70x100)	£. 2.000
• per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, per ogni foglio (fino a cm. 70 x 100)	£. 600

per ogni commissione inferiore a 50 fogli la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50% con le seguenti condizioni :

- a) manifesti costituiti da meno di otto fogli per i primi 10 giorni, per ogni foglio lire 5.000; per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione, per ogni foglio lire 1.500;
- b) manifesti costituiti da otto e fino a dodici fogli, per ogni foglio lire 4.000; per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione, per ogni foglio lire 1.200;
- c) manifesti costituiti da più di dodici fogli, per ogni foglio lire 3.000; per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione, per ogni foglio lire 900.

### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 44**

#### **Autorizzazioni in corso**

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate, anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 6.

### **Articolo 45**

#### **Organi competenti**

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio (area economico-finanziaria e tributi) cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle

realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

#### **Articolo 46**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Dalla stessa data cessa di aver applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

<b>TARIFFA</b>			
<b>MEZZO PUBBLICITARIO</b>		<b>Tariffa</b>	
Gli importi sono riferiti ad installazioni nel centro storico o abitato		annua	giornaliera
1.	Insegne d'esercizio non luminose per ciascuno metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 20.000	£. 1.000
2.	Insegne d'esercizio luminose per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 40.000	£. 1.000
3.	Preinsegne per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 5.000	£. 500
4.	Cartelli non luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 10.000	£. 500
5.	Cartelli luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 30.000	£. 1.000
6.	Striscioni, locandine e stendardi, non luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 20.000	£. 1.000
7.	Striscioni, locandine e stendardi, luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 30.000	£. 1.000
8.	Segni orizzontali reclamistici per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 15.000	£. 500
9.	Impianti pubblicitari di servizio, non luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 10.000	£. 500
10.	Impianti pubblicitari di servizio luminosi per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 20.000	£. 1.000
<b>IMPIANTI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA</b>			
11.	Pubblicità su veicoli di uso pubblico, all'interno od all'esterno per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 50.000	£. 2.000
12.	Pubblicità all'esterno di veicoli di uso privato		

	per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 20.000	£. 1.000
13.	Pubblicità con proiezioni luminose, diapositive e simili per ciascun metro quadrato di superficie occupata dal messaggio	£. 50.000	£. 2.000
14.	Pubblicità con aeromobili per ogni giorno di pubblicità		£. 50.000
15.	Pubblicità con palloni frenati per ogni giorno di pubblicità		£. 20.000
16.	Pubblicità con lancio o distribuzione di volantini, manifestini per ciascuna persona impiegata, per giorno, nella distribuzione		£. 4.000
17.	Pubblicità sonora per ciascun mezzo impiegato nella diffusione del suono, anche se mobile, e per ogni giorno o frazione		£. 5.000

## SOMMARIO

⇒	<u>TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u>	
	◇ Art. 1 Oggetto del regolamento.....	pag. 1
⇒	<u>TITOLO II - L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI</u>	
	◇ Art. 2 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.....	pag. 1
	◇ Art. 3 Allegati alla domanda.....	pag. 2
	◇ Art. 4 Rilascio dell'autorizzazione.....	pag. 2
	◇ Art. 5 Uso dell'autorizzazione.....	pag. 3
	◇ Art. 6 Rinnovo dell'autorizzazione.....	pag. 3
	◇ Art. 7 Revoca dell'autorizzazione.....	pag. 3
⇒	<u>TITOLO III - INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE</u>	
	◇ Art. 8 Tipologia.....	pag. 3
	◇ Art. 9 Insegna di esercizio.....	pag. 4
	◇ Art. 10 Preinsegna.....	pag. 4
	◇ Art. 11 Sorgente luminosa.....	pag. 4
	◇ Art. 12 Cartello.....	pag. 4
	◇ Art. 13 Striscione, locandina e stendardo.....	pag. 4
	◇ Art. 14 Segno orizzontale reclamistico.....	pag. 5
	◇ Art. 15 Impianto pubblicitario di servizio.....	pag. 5
	◇ Art. 16 Impianto di pubblicità e propaganda.....	pag. 5
	◇ Art. 17 Sorgente acustica.....	pag. 5
⇒	<u>TITOLO IV - MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI</u>	
	◇ Art. 18 Dimensioni.....	pag. 5
	◇ Art. 19 Caratteristiche.....	pag. 5
	◇ Art. 20 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.....	pag. 6
⇒	<u>TITOLO V - DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI</u>	
	◇ Art. 21 Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o di interesse storico ed artistico.....	pag. 7
	◇ Art. 22 Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori.....	pag. 7
	◇ Art. 23 Riduzioni del canone.....	pag. 7
	◇ Art. 24 Esenzioni dal canone.....	pag. 7
⇒	<u>TITOLO VI - TARIFFE</u>	
	◇ Art. 25 Approvazione delle tariffe.....	pag. 8
	◇ Art. 26 Ripartizione del territorio comunale.....	pag. 9
	◇ Art. 27 Luogo di installazione.....	pag. 9
	◇ Art. 28 Installazioni permanenti e temporanee.....	pag. 9
	◇ Art. 29 Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee.....	pag. 9
⇒	<u>TITOLO VII - CANONE</u>	
	◇ Art. 30 Soggetti obbligati al pagamento del canone.....	pag.10
	◇ Art. 31 Pagamento del canone.....	pag.10
⇒	<u>TITOLO VIII - SANZIONI</u>	
	◇ Art. 32 Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione...pag.10	
	◇ Art. 33 Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie.....	pag.11
	◇ Art. 34 Altre sanzioni.....	pag.11
⇒	<u>TITOLO IX - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</u>	
	◇ Art. 35 Servizio delle pubbliche affissioni.....	pag.11
	◇ Art. 36 Norma di rinvio.....	pag.12
	◇ Art. 37 Richiesta di servizio.....	pag.12
	◇ Art. 38 Modalità di affissioni.....	pag.12
	◇ Art. 39 Rimborso dei diritti pagati.....	pag.13
	◇ Art. 40 Sanzioni.....	pag.13
	◇ Art. 41 Riscossione.....	pag.13
	◇ Art. 42 Riduzioni ed esenzioni.....	pag.13
	◇ Art. 43 Diritto sulle pubbliche affissioni.....	pag.14
⇒	<u>TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	
	◇ Art. 44 Autorizzazioni in corso.....	pag.14
	◇ Art. 45 Organi competenti.....	pag.14
	◇ Art. 46 Entrata in vigore.....	pag.15
	◇ TARIFFE.....	pag.16

